

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA B UE/AELS CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

1) Condizioni generali

La persona straniera cittadina UE-27/AELS¹ che intende esercitare un'attività lucrativa indipendente ottiene un permesso di dimora "B" della durata di 5 anni.

I cittadini croati invece ottengono inizialmente un permesso della durata di 6 mesi (periodo di installazione). Il permesso può essere eccezionalmente rinnovato di 2 mesi solo se concreti motivi lo giustificano (es.: ritardi nella fornitura di macchinari). Solo dopo aver dimostrato l'effettivo esercizio di un'attività indipendente il permesso verrà concesso per la durata di 5 anni.

Inoltre il permesso può essere accordato subordinatamente alla disponibilità del contingente la cui unità viene attribuita in modo definitivo solo al termine del periodo di preparazione.

In caso di seri dubbi sul carattere effettivo e durevole dell'attività, le competenti Autorità cantonali hanno la possibilità di esigere nuovi mezzi di prova durante il periodo di validità del permesso. Documento che potrà essere revocato nel caso in cui le condizioni della concessione non fossero più adempite.

2) Obblighi nei confronti delle Autorità

La persona straniera cittadina dell'Unione Europea che esercita un'attività indipendente sottostà ai medesimi obblighi e condizioni previsti per i cittadini svizzeri sia per quanto concerne la legittimità della professione esercitata, sia riguardo gli obblighi di notifica nei confronti delle Autorità competenti (es.: Ufficio circondariale di tassazione, Istituto assicurazioni sociali, Ufficio controllo degli abitanti / UCA, ecc.).

Si rammenta che l'esercizio di un'attività nell'ambito del settore sanitario è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio di sanità, Bellinzona, tel. 091 814 30 45, e-mail dss-us@ti.ch.

Il mancato rispetto di tali obblighi è perseguibile con delle sanzioni da parte delle competenti Autorità.

3) Ricongiungimento familiare

I titolari di un permesso di dimora "B" hanno la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare a condizione, fra l'altro, che dispongano di un appartamento confacente e che dimostrino concretamente di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento ed il sostentamento della propria famiglia.

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein

4) Perdita di validità del permesso “B”

Il diritto di residenza di una persona che esercita un'attività indipendente decade se non è più in grado di sovvenire ai propri bisogni (ed eventualmente a quelli della propria famiglia) e cade a carico dell'assistenza, a meno che non intenda passare ad un'attività quale lavoratore dipendente.

Il permesso perde inoltre la sua validità dopo 6 mesi di assenza ininterrotta all'estero, salvo per assolvere gli obblighi militari. In questo caso la persona straniera è tenuta a notificare sia la partenza, sia il ritorno dal servizio militare all'Ufficio della migrazione (UM) entro **14 giorni** producendo il relativo foglio di congedo o documento equivalente e all'UCA entro 8 giorni.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.